Il Ministro dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca

DIRETTIVA n. 36 del 12 Aprile 2010

Prot. n. AOODGPER. 3775

VISTO il D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA l'O.M. n. 40 del 23.3.2005, registrata alla Corte dei Conti il 5.5.2005, Reg. 2, Fg. 235, concernente il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie superiori e nelle istituzioni educative;

VISTO l'art. 1 sexies del decreto-legge 31.1.2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31.3.2005, n. 43;

VISTA la legge 28.12.2006, n. 296, in particolare l'art. 1 - commi 605 e 619 (Legge Finanziaria 2007);

VISTA la legge 26.2.2007, n. 17 (Legge milleproroghe);

VISTO il decreto-legge 13.12.2007, n. 248 convertito, con modificazioni nella legge 28.2.2008, n. 31;

VISTA la C.M. 26.4.2007, n. 40;

VISTA la nota ministeriale 30.7.2007, prot. n. AOODGPER.15454;

CONSIDERATO che, ai sensi del succitato art. 1 sexies *"a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza"*;

VISTA la direttiva n. 24 prot. n. AOODGPER.4774 del 8.3.2007 registrata alla Corte dei Conti il 5.4.2007, Reg. 1, fg. 374, con la quale sono state definite le modalità e i termini per l'attuazione del medesimo art. 1 sexies, per la conferma degli incarichi conferiti nell'a.s. 2005/06;

VISTO il C.C.N.L., comparto Scuola, sottoscritto in data 29.11.2007;

VISTO il C.C.N.L., comparto Scuola, relativo al biennio economico 2008/09, sottoscritto in data 23.1.2009;

VISTO il C.C.N.L., Area V - dirigenza scolastica, sottoscritto in data 11.4.2006, con particolare riferimento all'art. 19;

RITENUTA, pertanto, la necessità di emanare una direttiva per dare attuazione al predetto art. 1 sexies per la conferma degli incarichi conferiti nell'a.s. 2009/10;

EMANA

la seguente direttiva per l'applicazione dell'art. 1 sexies del decreto-legge 31.1.2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31.3.2005, n. 43.

Articolo 1

1. In applicazione dell'art. 1 sexies del decreto-legge n. 7/2005, convertito con modificazioni, nella Legge n. 43/2005, dall'anno scolastico 2006/07 non sono più conferiti incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti.

2. La conferma dei suddetti incarichi è disciplinata per l'anno scolastico 2010/11 dalle disposizioni che seguono.

3. Le disposizioni contenute nella presente direttiva sono pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali - Uffici scolastici provinciali mediante affissione all'Albo il 19 aprile 2010 e diramate a mezzo delle reti INTERNET e INTRANET.

Articolo 2

1. Gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono confermati a domanda sui posti residuati dopo le nomine in ruolo dei dirigenti scolastici vincitori dei concorsi in atto nonché dei dirigenti scolastici che entreranno in turno di nomina ai sensi dei commi 605 e 619 dell'art. 1 della legge n. 296 del 28.12.2006 (legge finanziaria 2007), della legge n. 17 del 26.2.2007, secondo i criteri stabiliti con C.M. n. 40 del 26.4.2007, fino all' esaurimento delle graduatorie di cui al decreto-legge 31.12.2007, n. 248 convertito, con modificazioni, nella legge 28.2.2008, n. 31.

2. In presenza di candidati idonei che non abbiano potuto conseguire la nomina per mancanza di posti vacanti e disponibili, gli stessi, qualora siano inclusi nelle graduatorie per la conferma degli incarichi per l'a.s. 2009/10, saranno assegnati nelle sedi destinate agli incarichi di presidenza e confermati con precedenza rispetto agli altri aspiranti, indipendentemente dal settore per il quale hanno concorso.

3. Qualora si verifichi una riduzione dei posti vacanti e disponibili rispetto al numero degli aspiranti alla conferma, i perdenti posto, al fine della conferma dell'incarico, possono essere assegnati a scuola o istituto di altro settore formativo della provincia di appartenenza o, in mancanza, nell'ordine, a scuola o istituto dello stesso o di altro settore formativo nell'ambito della regione, secondo le modalità previste nel successivo art. 3, comma 2.

Articolo 3

1. Il Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato fornisce alle Organizzazioni Sindacali l'informazione in merito alla situazione degli organici delle province e delle sedi vacanti e disponibili.

2. Gli aspiranti alla conferma dell'incarico debbono presentare domanda, in carta semplice, all'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio scolastico provinciale della provincia in cui hanno la sede di servizio in qualità di preside incaricato nel corrente anno scolastico, nel periodo dal 20 aprile al 20 maggio 2010. Nella domanda sono indicati il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativo all'anno scolastico 2005/06, le sedi preferite e le istituzioni scolastiche in cui gli aspiranti desiderino essere assegnati, nonché il possesso di eventuali titoli di precedenza nella scelta della sede di cui all'art. 3, comma 4, dell'O.M. n. 40/2005.

3. Va altresì espressamente indicata l'eventuale preferenza ad essere prioritariamente confermati nella sede di servizio occupata nell'anno scolastico 2009/10, ove disponibile, ovvero ad essere assegnati ad altra sede. Gli interessati, qualora risultassero non disponibili sedi nel settore formativo di appartenenza, devono, inoltre, dichiarare la propria eventuale disponibilità ad essere assegnati ad altro settore formativo. Analogamente devono dichiarare la propria eventuale disponibilità ad essere assegnati ad istituti del medesimo o di altro settore formativo disponibili in altra provincia della regione, nel caso di mancanza di sedi nella provincia di appartenenza, indicando, nell'ordine, le province nell'ambito delle quali gli stessi desiderino essere assegnati.

4. Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nella stessa scuola o istituto in cui ricoprano l'incarico di presidenza nell'anno scolastico in corso, qualora, in relazione ai posti disponibili, rientrino nel novero di coloro che abbiano titolo alla conferma secondo la graduatoria formulata in base al punteggio attribuito nell'anno scolastico 2005/06 e sia disponibile la sede di cui trattasi, sono confermati nel medesimo incarico, per esigenze di continuità di direzione.

5. Successivamente si procede all'assegnazione della sede in relazione ai posti conferibili - secondo il turno di nomina e tenendo conto delle precedenze di cui all'art. 3, comma 4, della citata O.M. n. 40/2005 - sia per coloro la cui attuale sede d'incarico non sia più disponibile per conferma e sia nei confronti di coloro che desiderino essere assegnati ad altra sede.

6. Dopo le conferme degli incarichi di presidenza, in caso di riduzione dei posti vacanti e disponibili, il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato, acquisisce i nominativi degli eventuali perdenti posto che abbiano dichiarato di voler essere confermati anche in altra provincia, il punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie relative all'anno scolastico 2005/06 e le province per le quali i medesimi abbiano espresso la propria disponibilità ad essere assegnati.

7. IL Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato, acquisite le sedi vacanti e disponibili nell'ambito delle province della Regione, convoca i perdenti posto e li invita a scegliere, seguendo l' ordine di punteggio, tra le sedi residue delle varie province, quella in cui gli stessi desiderino essere assegnati.

8. Gli interessati che abbiano ottenuto l'incarico negli anni precedenti a quello in corso possono presentare domanda, nei termini previsti dalla presente direttiva, direttamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, indicando il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativa all'anno scolastico 2005/06, il possesso di eventuali titoli di precedenza di cui all'art. 3, comma 4, dell'O.M. n. 40/2005, la sede di attuale titolarità, la sede nella quale hanno prestato l'ultimo incarico di presidenza, le province nell'ambito delle quali siano disponibili ad ottenere la conferma dell'incarico.

9. La fase di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 segue quella relativa alla conferma degli incarichi in atto nell'anno scolastico 2009/10.

10. Ai fini delle conferme nelle scuole aventi particolari finalità hanno precedenza coloro i quali siano in possesso dei titoli di specializzazione di cui all'art. 325 del D.lgs. n. 297/1994.

Articolo 4

1. I posti disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono successivamente conferiti con incarico di reggenza.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.

Roma, 12 Aprile 2010

Il Ministro: Mariastella Gelmini